



# **PROVINCIA DI RAVENNA**

## **Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati**

## **Art. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. La Provincia di Ravenna disciplina, con il presente regolamento, la concessione dei contributi di cui all'art. 2, ai sensi dell'art 12 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per contributo qualsiasi sovvenzione, sussidio, ausilio patrimoniale, o vantaggio economico comunque denominato, che la Provincia eroga per lo svolgimento di attività e/o di iniziative.

## **Art. 3 - LIMITI**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a - ai contributi concessi dalla Provincia per lo svolgimento dei compiti istituzionali od amministrativi che essa, con apposito atto, ha affidato o delegato ad altri soggetti;
  - b - ai contributi concessi in conseguenza della partecipazione della Provincia a società, consorzi, associazioni, comitati od altri enti e soggetti;
  - c - ai contributi dovuti in virtù di leggi statali o regionali;
  - d - ai benefici ed alle agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e beni della Provincia disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati.

## **Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I contributi possono essere concessi a favore di Comuni, Unioni ed Associazioni di Comuni, Comunità Montane, enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni, onlus, società commerciali anche in forma cooperativa e/o consortile, enti non commerciali, privati, che presentino richiesta per la realizzazione di attività e/o iniziative a favore della comunità provinciale.

## **Art. 5 - ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. In concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno successivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie ivi previste, il Consiglio Provinciale approva un atto di indirizzo sulla concessione dei contributi di cui al presente regolamento.
2. L'atto di indirizzo deve prevedere:
  - a - la previsione dei criteri generali, delle caratteristiche e delle finalità delle attività e/o delle iniziative ai quali può essere concesso il contributo;
  - b - la tipologia, le finalità e le caratteristiche delle attività e/o delle iniziative ai quali è data priorità nella concessione dei contributi;
  - c - un ordine decrescente di soggetti ai quali è data priorità nella concessione del contributo;

- d - la misura massima del contributo erogabile in cifra assoluta e in rapporto al totale della spesa preventivata e sostenuta per ogni attività e/o iniziativa per la quale lo stesso è concesso, anche in maniera differenziata in base alle caratteristiche od alla finalità delle medesime.
  - e - l'ammontare massimo del contributo oltre il quale la Giunta deve assicurare, previa e formale informativa alla conferenza dei capigruppo.
3. Inoltre l'atto di indirizzo di cui al 1 comma può prevedere ogni indicazione generale ritenuta opportuna per indirizzare la Giunta Provinciale nell'esercizio del suo potere discrezionale di selezione delle attività e delle iniziative da sostenere.

#### **Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere redatte in forma scritta ed indirizzate al Presidente della Provincia.
2. Le domande sottoscritte dal richiedente, devono riportare:
  - a - se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza;
  - b - se persona giuridica: denominazione, sede, nome e cognome del legale rappresentante e/o di chi esercita l'amministrazione;
  - c - la dichiarazione del soggetto richiedente di eleggere domicilio presso la residenza o la sede indicate nella domanda per tutte le comunicazioni relative al procedimento;
  - d - l'indicazione del numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale il richiedente accetta di ricevere le medesime comunicazioni;
  - e - il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
  - f - la dichiarazione del richiedente o del suo legale rappresentante che il soggetto richiedente non è stato dichiarato insolvente, non è sottoposto a procedura di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione d'insolvenza o l'inizio di una delle summenzionate procedure;
  - g - la dichiarazione che, nei confronti del soggetto richiedente, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 e non sussiste alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575;
  - h - l'autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente;
  - i - l'illustrazione delle modalità attraverso le quali sarà pubblicizzato che l'iniziativa o l'attività fruisce del contributo concesso dalla Provincia.
3. Alla domanda devono essere allegati e sottoscritti dal richiedente:
  - a - una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale e del periodo di svolgimento;

- b - un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, ovvero il consuntivo qualora l'iniziativa sia già stata realizzata.
4. Nei preventivi e rendiconti delle attività e delle iniziative alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni, i materiali e gli altri beni mobili ed immobili forniti direttamente dal richiedente per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché quelli messi gratuitamente a sua disposizione da parte di altri soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 7 - ISTRUTTORIA**

1. Entro quindici giorni dal ricevimento, la Presidenza assegna le richieste di contributo, per l'istruttoria, ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo. I singoli settori provvedono agli adempimenti di loro competenza in modo che sia assicurato il rispetto dei termini previsti all'art. 10 del presente regolamento.
2. Il dirigente del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, e delle altre normative vigenti, ed al termine della stessa predispone proposta motivata di deliberazione per la concessione o il diniego del contributo, tenuto conto degli indirizzi previsti nell'atto di cui all'art. 5 del presente regolamento. Nel caso in cui non ci siano risorse disponibili, attribuite con il PEG, è di competenza del dirigente predisporre il relativo provvedimento di diniego.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.

#### **Art. 8 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La concessione o il diniego del contributo è disposto con deliberazione della Giunta Provinciale, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento all' art. 5 comma 2, lettera e) nonchè, per il caso di mancanza di risorse, all'articolo 7 comma 2.
2. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente per materia sulla scorta della deliberazione di cui al precedente comma.
3. La partecipazione della Provincia all'attività e/o all'iniziativa in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di preferenza nella concessione del contributo.
4. Abrogato.

#### **Art. 9 - MODULISTICA E NORME SULLA TRASPARENZA**

1. La Provincia predispone ed aggiorna, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 precedente, i moduli relativi alla presentazione delle domande di concessione dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, al fine di renderne agevole il reperimento.

2. L'atto d'indirizzo del Consiglio Provinciale, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è reso pubblico con mezzi idonei ad assicurarne adeguata conoscenza da parte dei cittadini, ed in particolare a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio telematico e al sito dell'Ente, sollecitando ogni fattiva collaborazione ai fini di conseguire ogni altra forma di diffusione ritenuta utile ai fini del presente comma .
3. (Abrogato)
4. La segreteria generale predisporre e rende pubblico un rapporto riepilogativo dei contributi concessi nell'anno precedente. Copia di tale rapporto viene inviato al Consiglio Provinciale entro il termine della sessione di approvazione del rendiconto di esercizio.

#### **Art. 10 - TERMINE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI**

1. Gli atti di concessione o di diniego del contributo devono essere adottati entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso nei casi stabiliti dalla legge nonché quando il responsabile del procedimento abbia richiesto informazioni, chiarimenti od integrazioni della domanda o della documentazione allegata. La sospensione intercorre tra la richiesta di informazioni, integrazioni o documenti ed il ricevimento degli stessi e fino ad un massimo di novanta giorni.
3. Entro 15 gg. dall'adozione dell'atto di concessione o diniego del contributo, i dirigenti responsabili ne danno comunicazione al richiedente, secondo le modalità previste ed indicate dallo stesso nel modulo di richiesta di cui all'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 11 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. L'erogazione dei contributi è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso e presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.
2. Nel rendiconto economico debitamente sottoscritto dal richiedente, deve essere riportato, in modo analitico, l'ammontare delle singole spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa; l'ammontare e la provenienza delle entrate con cui l'iniziativa è stata finanziata; i materiali, i beni mobili ed immobili e le prestazioni diverse dal denaro forniti direttamente dal beneficiario del contributo o messi gratuitamente a sua disposizione da parte di altri soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 12 - REVOCA DEI CONTRIBUTI**

1. Il contributo, con provvedimento motivato del dirigente del settore competente:
  - a - può essere revocato qualora l'iniziativa per cui è stato concesso non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera a);
  - b - deve essere revocato qualora il rendiconto di cui all'art. 11 non sia pervenuto alla Provincia di Ravenna entro un anno dalla comunicazione della concessione del contributo.

### **Art. 13 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**

1. Per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7.4.2000, è istituito l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a carico del bilancio provinciale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

### **Art. 14 - SUDDIVISIONE DELL'ALBO**

1. L'albo è suddiviso in aree di intervento.
2. Per ciascun beneficiario, persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi o soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a - le generalità (per le persone giuridiche: denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare);
  - b - la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
  - c - l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d - la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni;
  - e - la delibera di concessione;
  - f - il provvedimento di liquidazione.

### **Art. 15 - TENUTA DELL'ALBO**

1. La Provincia cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

### **ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

(Abrogato)

### **ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.